



11 marzo 2022

Rapporto sui risultati della consultazione

Modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) 2021¹

La procedura di consultazione si è svolta dal 31 marzo 2021 al 16 luglio 2021. Sono pervenute 61 risposte, tra le altre da tutti i Cantoni. Sette destinatari, tra cui un Cantone, hanno rinunciato espressamente a fornire un parere. Sette partecipanti, tra cui tre Cantoni, sono d'accordo con la modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici e non hanno avanzato proposte di modifica.

La modernizzazione della procedura di notifica è stata universalmente accolta con favore. I pareri in merito concernono solo dettagli dell'impostazione.

L'armonizzazione dei requisiti per la lingua dell'etichettatura è stata accolta con favore dai Cantoni, dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS), da chemsuisse (l'associazione dei servizi cantonali per i prodotti chimici), dall'Unione sindacale svizzera (USS), dalla Fédération romande des consommateurs (FRC), dalla COM NBC e da Swissmem. La maggioranza dei Cantoni propone un'agevolazione: invece di richiedere almeno la o le lingue ufficiali del luogo di fornitura, come proposto, dovrebbe essere richiesta solo almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura. Secondo quattro associazioni industriali e tre aziende sarebbe invece sufficiente un'etichettatura in una lingua ufficiale, come nel diritto in materia di derrate alimentari. Ciò sarebbe più vantaggioso in termini di costi.

Le modifiche proposte relative all'obbligo di annuncio per i preparati comprendono svariati provvedimenti concernenti l'adeguamento alle norme esistenti nell'UE. Quattro associazioni industriali e tre aziende respingono la regolamentazione proposta in merito alla denominazione di sostanze profumate con nomi generici nell'annuncio di un preparato, poiché sarebbe più rigida rispetto alla soluzione pragmatica in uso finora. L'Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture (USVP) propone un'estensione delle agevolazioni alle sostanze con proprietà coloranti e/o a effetto e richiede una soluzione pragmatica per le pitture personalizzate, poiché il regolamento europeo sarebbe eccessivamente oneroso. Inoltre le associazioni industriali dei rispettivi rami chiedono esenzioni per il cemento, il calcestruzzo e i gas sotto pressione, analogamente alle norme UE. In aggiunta, un Cantone e tre aziende si esprimono a favore di adeguamenti degli strumenti di annuncio.

Per quanto concerne la modifica delle competenze decisionali cantonali, la possibilità creata dal disegno di legge grazie alla quale può decidere anche il Cantone in cui le violazioni si sono verificate è stata accolta favorevolmente dai Cantoni. Nel contempo sono stati richiesti disciplinamenti analoghi nell'ordinanza

¹ https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/14/cons_1

sui biocidi (OBioc) e nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Solo Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (la comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero) si è espressa contro la modifica.

La modifica delle disposizioni concernenti la fornitura in rapporto al cambiamento della classificazione dell'acido lattico viene respinta in quasi tutti i pareri, tranne quelli di Tox Info Suisse e della FRC. Mentre l'industria richiede un'esenzione più estesa per tutte le sostanze della categoria "skin corr. 1C" del gruppo 2 (esclusione della vendita a libero servizio), i Cantoni, ACCS e chemsuisse respingono l'eccezione, poiché sarebbe difficile da mettere in atto.

Al di là del disegno di legge, i Cantoni e chemsuisse chiedono di creare una base legale affinché i servizi specializzati cantonali possano avere accesso anche alle formule confidenziali nel registro dei prodotti. Ciò sarebbe necessario per un'esecuzione efficiente.

Indice

I.	Osservazioni generali sull'avamprogetto	5
1	Rinuncia esplicita all'espressione di un parere	5
2	Approvazione generale dell'avamprogetto	5
3	Rifiuto generale dell'avamprogetto / Richiesta di sospensione (temporanea) dei lavori	5
4	Rinvii ad altri pareri	5
5	Altre osservazioni generali sull'avamprogetto	6
6	Commenti su temi che non sono inclusi nell'avamprogetto.....	6
	Definizione di fabbricante, ruolo del fabbricante per conto terzi.....	6
	Accesso alla formula completa da parte dei Cantoni	7
	Dichiarazione del glicole etilenico	7
II.	Osservazioni sulle singole disposizioni	8
1	Modernizzazione della procedura di notifica per le nuove sostanze	8
	Pareri.....	9
2	Modifica dei requisiti per la lingua dell'etichettatura	12
	Pareri:.....	14
3	Modifiche relative all'annuncio di preparati.....	19
	Pareri:.....	19
4	Modifiche relative alle competenze decisionali cantonali	24
	Pareri:.....	24
5	Modifica delle disposizioni concernenti la fornitura in rapporto al cambiamento della classificazione dell'acido lattico	26
III.	Elenco delle persone / organizzazioni che hanno presentato un parere o comunicato una rinuncia	28
	Kantone / Cantons / Cantoni	28
	In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale.....	29

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	29
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia	29
Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari	30
Nicht in der Liste der Vernehmlassungsadressaten / Pas dans la liste des destinataires / Non nell'elenco dei destinatari	31

Nel testo si usano le abbreviazioni delle organizzazioni. I nomi completi sono elencati nel capitolo III.

I. Osservazioni generali sull'avamprogetto

1 Rinuncia esplicita all'espressione di un parere

SZ, PSS, Associazione dei Comuni Svizzeri, UCS, SAV, Swiss Medtech e VKF hanno comunicato di rinunciare a fornire un parere.

2 Approvazione generale dell'avamprogetto

Chi	Cosa
AI, JU, ZG CSP, SENS, Suissepro e le sue società aderenti, Suissetec e i suoi settori tecnici	Sono d'accordo con la modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici e non hanno avanzato proposte di modifica.
USPV	L'USPV si rallegra dell'eliminazione degli ostacoli al commercio nel settore dell'importazione di prodotti chimici, sia per i prodotti fitosanitari (OPF) sia per i concimi (OCon). L'Unione approva l'armonizzazione dell'etichettatura con l'Unione Europea.
La maggior parte degli altri partecipanti	In linea di principio accolgono favorevolmente la revisione nel suo insieme o alcuni suoi aspetti parziali, commentano il progetto e propongono modifiche.

3 Rifiuto generale dell'avamprogetto / Richiesta di sospensione (temporanea) dei lavori

Nessuno

4 Rinvii ad altri pareri

Chi	A chi
VS FR (in aggiunta alle richieste e ai commenti espressi; v. sotto)	Verband der Kantonschemiker der Schweiz VKCS Association des chimistes cantonaux de Suisse ACCS Associazione dei chimici cantonali svizzeri ACCS
Lonza, HKBB	Scienceindustries

5 Altre osservazioni generali sull'avamprogetto

Chi	Cosa
VD	Fa notare che le modifiche proposte sono già state oggetto di presentazioni e colloqui esplorativi tra l'UFSP e i rappresentanti delle autorità cantonali competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti chimici.
Scienceindustries e USVP, Dottikon	Desiderano esprimere che è unanimemente apprezzato il fatto che l'UFSP informi gli ambienti economici interessati già all'avvio dei progetti di revisione ipotizzati e che includa nella pianificazione le riflessioni di industria, commercio e artigianato.
Scienceindustries	Ringraziamo a nome dei nostri membri per la possibilità di contribuire all'ulteriore sviluppo di un diritto svizzero indipendente in materia di prodotti chimici, con l'obiettivo di un livello di protezione possibilmente elevato per l'essere umano e la natura e al contempo di un onere possibilmente basso per l'economia e l'amministrazione per quanto concerne l'attuazione e con un'attenzione particolare a un'esecuzione unitaria in tutta la Svizzera per condizioni di concorrenza eque.
SKW	In linea di principio accoglie con favore l'impegno profuso per armonizzare il diritto svizzero con quello dell'UE.
Swissmem	Ringrazia i responsabili per il fatto che le autorità abbiano coinvolto le associazioni economiche precocemente e regolarmente in tale questione e abbiano accolto adeguatamente le richieste degli interessati.
USAM	Approva il mantenimento dell'autonomia dei fabbricanti e l'obbligo di notifica per le nuove sostanze che sono immesse sul mercato in Svizzera e che non sono registrate nell'Unione europea (UE). Ci sarebbero ancora alcuni punti problematici. L'USAM respinge tutti i provvedimenti che portano a un aumento dell'onere amministrativo per le imprese senza generare un valore aggiunto per la produzione.

6 Commenti su temi che non sono inclusi nell'avamprogetto

Definizione di fabbricante, ruolo del fabbricante per conto terzi

Dove	Chi	Cosa
Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 3 Fabbricante	IG DHS	Il rapporto di questa disposizione con il numero 2 trattini 1 e 2 non è chiaro, perché anche le disposizioni menzionate in precedenza potrebbero applicarsi al caso della fabbricazione per conto terzi (poiché anche con la fabbricazione per conto terzi il prodotto fabbricato viene «acquistato»). Nel caso in cui un'azienda fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da terzi in Svizzera e poi lo fornisce indicando sia il proprio nome che quello del fabbricante per conto terzi, risulta una contraddizione tra le disposizioni menzionate. Sarebbe logico disciplinare al numero 3 unicamente il caso della persona senza domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera che ordina una sostanza, una fabbricazione per conto terzi in Svizzera.

Accesso alla formula completa da parte dei Cantoni

Dove	Chi	Cosa
OPChim Art. 75 - Scambio di informazioni e di dati	AG, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Propongono la creazione di una base legale in virtù della quale ai Cantoni possa essere consentito l'accesso a informazioni sulla composizione di prodotti inseriti nel registro dei prodotti chimici (RPC). Chiediamo un adeguamento in questo senso dell'articolo 75 capoverso 5 OPChim (Scambio di informazioni e di dati), che deve valere anche per i biocidi e i prodotti fitosanitari. Motivazione: nonostante il fatto che il controllo dell'obbligo di notifica, di omologazione, di comunicazione e di annuncio spetta alle autorità cantonali (cfr. art. 87 cpv. 2 lett. a OPChim, art. 58 cpv. 2 lett. a OBioc e art. 80 cpv. 2 lett. a ordinanza sui prodotti fitosanitari [OPF; SR 916.161]), esse non hanno accesso alle informazioni registrate relative alla composizione dei prodotti annunciati. Nel quadro dei controlli cantonali possono pertanto essere verificati unicamente gli aspetti formali di tali obblighi. Lo scopo principale del RPC è di garantire l'informazione di emergenza in caso di intossicazione sulla base delle indicazioni registrate relative alla composizione dei prodotti immessi sul mercato. Proprio questi dati non possono essere verificati nell'ambito della sorveglianza del mercato. Attualmente vengono introdotte disposizioni concernenti un identificatore unico di formula (UFI, Unique Formula Identifier). L'UFI deve contribuire a migliorare l'associazione univoca dei prodotti alle formule nel RPC. Affinché possa essere controllata la correttezza di un UFI durante la sorveglianza del mercato da parte dei Cantoni, la possibilità di prendere visione dei rispettivi dati delle formule nel RPC è indispensabile. L'accesso alle formule del RPC è il requisito centrale e rilevante che rende possibile la verifica dell'UFI da parte dei Cantoni nell'ambito della sorveglianza del mercato.

Dichiarazione del glicole etilenico

Dove	Chi	Cosa
Dichiarazione del glicole etilenico	Tox Info Suisse	Secondo il diritto in vigore, il glicole etilenico deve essere dichiarato solo a partire da una concentrazione pari al 25 per cento. Già a partire dall'ingestione di pochi millilitri, questa sostanza provoca però intossicazioni rilevanti che, se non sono trattate, possono portare a conseguenze permanenti. Per questa sostanza la soglia di dichiarazione è troppo elevata. Esiste una possibilità di terapia efficace ma costosa che dobbiamo raccomandare troppo spesso a causa dell'incertezza dei dati disponibili. La dichiarazione del glicole etilenico deve essere obbligatoria con qualsiasi concentrazione. Un'indicazione esatta della percentuale sarebbe l'opzione migliore, anche le indicazioni a intervalli (ad esempio: <5 %, 5-10 %, 10-25 %) sarebbero sostenibili; a partire dal 25 per cento le concentrazioni devono essere dichiarate già ora. Sarebbe importante anche che il prodotto non rechi solo l'informazione «Contiene glicole», ma che sia indicato precisamente il tipo di glicole.

II. Osservazioni sulle singole disposizioni

1 Modernizzazione della procedura di notifica per le nuove sostanze

Disegno di legge:

Art. 2 cpv. 2 lett. f

² Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

- f. vecchia sostanza: sostanza registrata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)², fatta eccezione per le sostanze che:
 - 1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure
 - 2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie in condizioni rigorosamente controllate secondo l'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento UE REACH;

Art. 26 cpv. 1 lett. b, h e j nonché cpv. 3

¹ Una notifica non è necessaria per:

- b. abrogato
- h. le sostanze elencate nell'allegato IV o nell'allegato V del regolamento UE-REACH³;
- j. le sostanze elencate nell'allegato 7.

³ Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all'obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a, c e g, sono assoggettate all'obbligo di annuncio secondo l'articolo 48.

Art. 30 cpv. 1

¹ La durata di protezione dei dati è di 12 anni.

Art. 31 cpv. 1

¹ Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all'organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall'organo di notifica.

Art. 84 lett. d

D'intesa con l'UFAM e la SECO, l'UFSP adegua i seguenti allegati:

- d. allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi internazionali.

Art. 93c cpv. 2 e 3 Disposizioni transitorie della modifica del ...

² Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e ora assoggettate all'obbligo di notifica, l'obbligo di domanda cautelativa secondo l'articolo 31 entro il (18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica). Se ha adempiuto tale obbligo, non devono essere adempiuti i requisiti di cui all'articolo 40 entro il (cinque anni dopo l'entrata in vigore). In singoli casi motivati l'organo di notifica può prorogare il termine al massimo di altri due anni.

³ Alle vecchie sostanze, già notificate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, si applicano le seguenti disposizioni:

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1182, GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

Disegno di legge:

- a. il notificante è esonerato dall'obbligo di fornire ulteriori informazioni secondo gli articoli 46 e 47;
- b. non si applica la deroga di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera k.

Pareri

Dove	Chi	Cosa
In generale	AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse SKW, Swissmem, Scienceindustries e USVP, Dottikon	Accolgono con favore la modernizzazione proposta della procedura di notifica.
	BL	Sottolinea che le nuove regolamentazioni non dovrebbero ripercuotersi negativamente sulle piccole e medie imprese, ma che sono valutate come piuttosto vantaggiose da queste ultime secondo l'analisi di impatto della regolamentazione. Ciononostante il Consiglio di stato fa presente che, in considerazione della complessità delle regolamentazioni, le aziende interessate e le autorità esecutive cantonali dipendono ugualmente da un sostegno efficace da parte della Confederazione.
	USS	Sostiene questa modifica che aumenta la protezione della salute e la sicurezza durante il lavoro con prodotti chimici. Con 12 milioni di franchi, i costi sarebbero inoltre modesti.
	USAM	Approva questa modifica che eviterebbe le discrepanze tra il diritto in materia di prodotti chimici svizzero e quello dell'UE. Solo le sostanze che non sono registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) devono essere notificate in Svizzera. Ciò sarebbe indispensabile per poter sorvegliare i rischi derivanti da tali sostanze chimiche, che il fabbricante potrebbe continuare a controllare da sé.
	Swissmem	Parte dal presupposto che le sostanze importate da aziende del settore metalmeccanico ed elettrico e le sostanze contenute in miscele di sostanze di norma sono registrate nell'UE.
Art. 2 cpv. 2 lett. f Vecchie sostanze	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USVP	Richiedono di basare la definizione di una vecchia sostanza sul fatto che una sostanza sia stata registrata e non che sia registrata, poiché i dati sarebbero disponibili, sicché gli utilizzatori delle sostanze sono in grado di usarle in modo sicuro. L'impiego del solo participio passato nella formulazione implicherebbe che si deve trattare di una registrazione REACH attiva. Tuttavia, in seguito a cambiamenti normativi o politici (v. BREXIT) delle registrazioni ai sensi del regolamento UE REACH possono diventare inattive o possono essere ritirate. I dati di tali registrazioni non perdono però automaticamente la loro validità a causa di ciò.

Dove	Chi	Cosa
	Scienceindustries, Dottikon, USVP	Propongono di eliminare la limitazione «in condizioni rigorosamente controllate». La formulazione «strictly controlled conditions» sarebbe inutile e nell'attuazione potrebbe portare a fare confusione con la definizione di prodotti intermedi secondo il diritto svizzero.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USAM, USVP	Chiedono un'aggiunta al punto 2. Le sostanze intermedie isolate trasportate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento UE-REACH che nell'UE sono registrate nella fascia di tonnellaggio > 1000 tpa in Svizzera fino a 10 tpa dovrebbero poter essere immesse sul mercato come sostanze. Un dossier REACH per una sostanza intermedia trasportata per 1000 t/a corrisponderebbe a un fascicolo normale relativo a una sostanza in un volume pari a 1-10 t/a. Pertanto, fino a 10 t/a le sostanze intermedie trasportate devono essere considerate sostanze vecchie per quanto concerne l'obbligo di notifica in Svizzera. In aggiunta si potrebbe considerare di classificare le sostanze come sostanze vecchie anche quando i loro dati rilevanti sono disponibili tramite l'eChemPortal dell'OCSE ai fini del controllo autonomo da effettuare secondo il diritto svizzero e pertanto di escluderle dall'obbligo di notifica. In tal modo gli obiettivi di protezione della Svizzera sarebbero mantenuti, ma l'onere per l'attuazione potrebbe presumibilmente essere ridotto.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USAM, USVP	Suggeriscono che l'organo di notifica debba essere tenuto a fornire una risposta entro 10 giorni lavorativi alle domande in merito al volume notificato. Inoltre propongono di discutere insieme all'UFSP le delimitazioni esatte relative alle fasce di tonnellaggio e agli obblighi in Svizzera e di contribuire all'elaborazione di una corrispondente guida. Nel quadro di una tale guida si dovrebbero chiarire tra l'altro le seguenti questioni: – le sostanze intermedie ai sensi del regolamento UE-REACH non possono essere utilizzate in Svizzera per uno scopo diverso da quello indicato nell'UE in un volume maggiore a una tonnellata annua, perché in Svizzera le sostanze intermedie non sono soggette all'obbligo di notifica; – quali obblighi e quali scadenze in caso di tonnellaggio superiore; – quando nei dati REACH è indicato come tonnellaggio «riservato», si possono supporre 1-10 tonnellate coperte; considerazione del volume di dati del dossier UE-REACH ed eChemPortal: indicazioni sulla registrazione in una fascia di tonnellaggio superiore; – una sostanza intermedia isolata trasportata registrata nell'UE nella fascia di tonnellaggio > 1000 tpa dispone (almeno) dello stesso dataset della registrazione di una sostanza da 1-10 tpa. Pertanto, i dati per la valutazione della sostanza sono disponibili.
Art. 26 cpv. 1 lett. j	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USVP	Chiedono di limitare le esenzioni per le sostanze elencate nel nuovo allegato 7 conformemente alla fascia di tonnellaggio registrata. Nell'elenco delle sostanze dell'allegato 7 andrebbe indicata la fascia di tonnellaggio per cui sono state effettuate notifiche in Svizzera, in modo che un nuovo operatore del mercato possa valutare se si situa all'interno della fascia di tonnellaggio o se deve eventualmente presentare i dati per una fascia di tonnellaggio superiore. Andrebbe inoltre tenuto debitamente conto della protezione dei dati in caso di uno o pochi notificanti.

Dove	Chi	Cosa
Art. 31 cpv. 3 lett. c in rapporto al cpv. 1	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USVP, USAM	Nel capoverso 3 propongono di imporre all'organo di notifica di fornire le informazioni secondo le lettere a e b entro 10 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda. Inoltre, la decisione di un'autorità competente dell'UE relativa a una domanda analoga dovrebbe essere considerata come una domanda avvenuta presso l'organo di notifica. Le aziende interessate necessitano di un asse temporale chiaro lungo il quale gli obblighi derivanti dal diritto in materia di prodotti chimici sono portati a termine. Ciò implica in particolare anche che sia stimabile a partire da quando iniziano a decorrere le scadenze nel caso in cui debbano essere adottati ulteriori provvedimenti da parte delle aziende. Per evitare le richieste doppie avrebbe senso che una domanda relativa a esperimenti sui vertebrati accettata dall'UE sia considerata in Svizzera come una domanda avvenuta.
Art. 93c	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USAM	Chiedono che anche le sostanze per cui non sussiste l'obbligo di domanda cautelativa secondo l'articolo 31 non debbano essere notificate per cinque anni, a condizione che all'organo di notifica sia stata annunciata la necessità di una notifica ai sensi dell'articolo 24 entro due anni dall'entrata in vigore della revisione. Ciò perché i necessari chiarimenti e la preparazione della documentazione richiedono tempo anche se non vengono eseguiti esperimenti su animali. Inoltre, e questo è rilevante proprio per le imprese commerciali, va considerato che i chiarimenti da effettuare con i fornitori necessitano di tempo, perché non tutti i componenti dei prodotti sono noti. In aggiunta andrebbe presa in considerazione la riflessione se, a ragion veduta, l'articolo 31 debba essere trasformato in un obbligo generale di domanda cautelativa, in modo da aiutare tramite REACH ad evitare la generazione ripetuta di dati (anche fisico-chimici ed ecotossicologici) e quindi costi per l'industria e l'onere del controllo per le autorità.

2 Modifica dei requisiti per la lingua dell'etichettatura

Disegno di legge:

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2

¹ Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

- b. fabbricante:
 - 2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
 - con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
 - con un nome commerciale proprio,
 - in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,
 - per un altro impiego, oppure
 - in un luogo, la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b,

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 3bis frase introduttiva

³ Oltre ai capoversi 1 e 2, l'etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

- b. deve essere formulata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza o il preparato è fornito a utilizzatori privati o professionali: d'intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un'altra lingua ufficiale o in inglese.

^{3bis} Qualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello SEE, sull'etichetta il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

Art. 10a Lingue ufficiali

Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Art. 93c cpv.1 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le sostanze e i preparati etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

Ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sui biocidi

Art. 62f OBioc Disposizioni transitorie della modifica del ...

I biocidi etichettati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim⁵ secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

⁴ RS 813.12

⁵ RS 813.11

Ordinanza del 18 maggio 2005⁶ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Art. 3a

¹ Le etichettature e le scritte particolari sono ben leggibili e durature. Devono essere formulate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza, il preparato, l'apparecchio o l'oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l'impianto; d'intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti o gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali possono essere etichettati in una lingua ufficiale o in inglese.

² Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

Così come una serie di allegati all'ORRPChim

Ordinanza del 12 maggio 2010⁷ sui prodotti fitosanitari

Art. 55a frase introduttiva

L'etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura:

a. ...

Art. 57 Lingue impiegate nell'etichetta

L'etichetta deve essere redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

Ordinanza del 10 gennaio 2001⁸ sui concimi

Art. 23 cpv. 4

⁴ Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

Art. 35b Disposizioni transitorie della modifica del ...

I concimi etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

⁶ RS 814.81

⁷ RS 916.161

⁸ RS 916.171

Pareri:

Dove	Chi	Cosa
In generale	AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZH ACCS, chemsuisse COM NBC	Accolgono con favore l'armonizzazione pianificata dei requisiti per l'etichettatura in diverse ordinanze nell'ambito della legislazione in materia di prodotti chimici.
	Swissmem	Approva la revoca dell'obbligo di formulare l'etichettatura in due lingue ufficiali, peraltro richiesta da lungo tempo da Swissmem nel contesto dell'allegato 1.5 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Accoglie inoltre favorevolmente il fatto che in ambito professionale possa essere concordata un'altra lingua ufficiale o un'etichettatura in inglese. Swissmem approva particolarmente anche il fatto che i tempi della modifica dell'obbligo di etichettatura siano coordinati con l'introduzione dell'UFI (Unique Formula Identifier, «identificatore unico di formula»), il cui ultimo termine transitorio scadrà il 31.12.2025.
	TI	Constata che la nuova norma aumenterà il livello di protezione per i cittadini italofoni, escludendo in futuro la vendita in Ticino di prodotti chimici etichettati esclusivamente in francese e tedesco, come spesso avviene oggi.
	VD	Appoggia in generale il desiderio di uniformare i requisiti linguistici dell'etichettatura e di armonizzarli con la legislazione europea, ma respinge la possibilità di un'etichettatura in una sola lingua ufficiale. Sarebbe opportuno che l'etichettatura sia disponibile nelle tre lingue ufficiali. La deroga in caso di fornitura nel contesto professionale dovrebbe essere cancellata per motivi di sicurezza.
	AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR ACCS, chemsuisse	Sostengono l'armonizzazione dei requisiti per la lingua dell'etichettatura dei prodotti che rientrano nel campo d'applicazione delle ordinanze in materia di prodotti chimici. Oltre alle ordinanze considerate nel disegno di legge, anche l'ordinanza sui biocidi (OBioc, relativamente agli articoli trattati) e l'ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon) contengono norme in materia di sostanze chimiche relative all'etichettatura. Data l'occasione, anche queste dovrebbero essere armonizzate.
	FR	Sottolinea che in un Cantone bilingue (come Friburgo) è importante che tutti gli utilizzatori comprendano le informazioni sulle etichette. Sarebbe quindi opportuno specificare che nelle regioni bilingue è obbligatorio indicare entrambe le lingue ufficiali.
	HKBB	In linea di principio c'è comprensione per le sensibilità delle regioni linguistiche. In passato al riguardo è stato trascurato soprattutto il Ticino. Importante: l'introduzione giuridicamente vincolante deve avvenire contemporaneamente con l'introduzione dell'UFI, come già disciplinato nell'OPChim, in modo da evitare

Dove	Chi	Cosa
		più adeguamenti delle etichettature in rapida successione, poiché ciò è molto costoso. Non sarebbe invece comprensibile per quale motivo l'UFSP cerchi di introdurre regole notevolmente più rigide nell'ambito del diritto in materia di prodotti chimici, mentre il Consiglio federale va nella direzione opposta per quanto concerne le derrate alimentari.
	pharmaSuisse	Segnala due problemi. Da un lato, risulterebbe un onere aggiuntivo per le farmacie ticinesi in caso di fornitura di prodotti da etichettare conformemente se questi non sono già stati etichettati conformemente dal fabbricante/grossista. Diversi prodotti di fabbricanti e grossisti svizzeri sono etichettati unicamente in tedesco e francese. Dall'altro lato, la vendita per corrispondenza non dovrebbe essere esentata dal disciplinamento dell'etichettatura in base al luogo di fornitura. Ciò corrisponderebbe a un avvantaggiamento ingiustificato. L'etichettatura dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti della fornitura sul posto. Di conseguenza, anche nella vendita per corrispondenza l'etichetta dovrebbe essere redatta nella lingua ufficiale del luogo di fornitura. Il luogo di fornitura dovrebbe corrispondere in questo caso al luogo di destinazione della spedizione.
	USS	Constata che l'armonizzazione condurrebbe a un modesto onere supplementare, ma in compenso poi più lavoratori comprenderebbero il testo. L'USS reputa pertanto che la modifica sia indicata da un punto di vista di politica nazionale e che porterà con sé un miglioramento per la salute.
	USAM	Si impegna per la riduzione dei costi della regolamentazione, perciò in particolare si dovrebbe rinunciare a norme di etichettatura plurilingue.
	USVP	Fa notare che la nuova regolamentazione sarebbe molto difficile per l'industria poiché sulle etichette dei prodotti non c'è quasi più spazio e propone una soluzione che preveda una lingua sull'etichetta e un codice QR che rimandi alle altre lingue. I membri dell'USVP respingono chiaramente il fatto che questo disciplinamento dell'etichettatura debba valere unicamente per i negozi «fisici» e non per quelli online. Nei negozi online che non sono gestiti direttamente da fabbricanti anche le altre disposizioni relative all'etichettatura non sarebbero sempre rispettate al 100 per cento. Ciò costituirebbe un chiaro favoritismo nei confronti dei negozi online e svantaggerebbe tutti gli operatori del mercato con negozi fisici.
	FRC	Appoggia l'adeguamento dei requisiti linguistici dell'etichettatura: è importante che i consumatori ricevano informazioni su questi prodotti nella lingua del loro luogo di domicilio per assicurare che siano ben informati sui pericoli che comportano.
Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 Fabbricante	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USVP, USAM, Swissmem	Chiedono la cancellazione del nuovo complemento secondo il quale è considerato fabbricante anche chi fornisce sostanze, preparati od oggetti in un luogo la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b. Sarebbe problematico il fatto che con l'aggiunta dell'etichettatura in questa lingua ufficiale il fornitore, ad esempio distributori e/o commercianti al dettaglio, sia equiparato giuridicamente al fabbricante. Per questi

Dove	Chi	Cosa
		non-fabbricanti de facto, ciò comporterebbe tutta una serie di problemi, soprattutto nel settore dei prodotti commerciali.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, USVP	Come alternativa avanzano una proposta subordinata di completamento del nuovo criterio: «- in un luogo, la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate – ma devono essere utilizzate – dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b». Swissmem spiega inoltre che la fornitura di sostanze, preparati od oggetti acquistati in Svizzera «in un luogo, la cui lingua ufficiale non è stata utilizzata ... l'articolo 10 capoverso 3 lettera b» non sarebbe da equiparare alla fabbricazione. Le informazioni, come per esempio l'UFI, esistono già per un tale prodotto. Solo l'etichetta dovrebbe essere completata in questi casi, il che non dovrebbe implicare altri obblighi dei fabbricanti.
	IG DHS	Chiede di completare la definizione di fabbricante in modo tale che anche i commercianti che apportano il proprio nome commerciale su un prodotto non siano considerati come fabbricanti se sullo stesso indicano in più il nome del fabbricante originario. Proprio per quanto concerne i prodotti di marca propria, ciò porterebbe a un onere insostenibile per il commercio al dettaglio se i commercianti diventassero automaticamente fabbricanti per ogni prodotto di marca propria acquistato da un fabbricante terzo. Per questo motivo la condizione «senza indicare il nome del fabbricante originario» andrebbe aggiunta anche al secondo trattino riguardante il nome commerciale. Questa accezione del termine corrisponderebbe con quella della legge federale sulla sicurezza dei prodotti, in cui è considerato produttore (oltre al produttore effettivo anche) chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (art. 2 cpv. 4 lett. a LSPro). Secondo il parere unanime, non sono invece considerati produttori i rappresentanti o i commercianti che apportano il proprio nome o segno distintivo in aggiunta al nome del produttore effettivo.
Art. 10 cpv. 3 lett. b (prima frase) Art. 31a OBioc, Art. 3a ORRPChim Art. 55a e 57 OPF Art. 23 OCon, sezione 3 ordinanza sul libro dei concimi (OLCon)	AR, AG, BE, BL, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SO, TG, TI chemsuisse, COM NBC	Richiedono che l'etichettatura debba avvenire in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza o il preparato sono forniti a utilizzatori privati o professionali. La presente proposta di formulazione significherebbe che nelle regioni bilingui è obbligatorio apportare entrambe le lingue ufficiali sull'imballaggio. Poiché tali regioni territorialmente sono molto piccole e non rappresentano un mercato indipendente, l'attuazione di questa direttiva nella pratica sarebbe irrealistica.
	USAM	Chiede che l'etichettatura plurilingue resti volontaria e che si indichi la necessità di un'etichettatura in almeno una lingua del luogo in cui il prodotto chimico è fornito. L'armonizzazione dei requisiti linguistici dell'etichettatura delle diverse tipologie di prodotto che rientrano nel campo di applicazione della legge sui prodotti chimici è importante per la chiarezza. La presente proposta di formulazione parte tuttavia dal

Dove	Chi	Cosa
		presupposto che nelle regioni bilingui è obbligatorio indicare sull'imballaggio entrambe le lingue ufficiali. Per le imprese ciò rappresenta chiaramente un onere amministrativo supplementare. Poiché tali regioni sono molto piccole e non rappresentano un mercato indipendente, per le PMI l'attuazione di questo requisito equivarrebbe unicamente a un onere amministrativo supplementare.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, SKW, USVP	Richiedono un'etichettatura in una lingua ufficiale della Confederazione se con essa gli utilizzatori privati e professionali in Svizzera sono informati sul prodotto in modo sufficiente e inequivocabile. Ciò corrisponderebbe alle disposizioni del diritto vigente in materia di derrate alimentari per quanto concerne le lingue dell'etichettatura (ODerr art. 36 cpv. 2 lett. c «almeno una lingua ufficiale» / «eccezionalmente possono essere redatte in un'altra lingua»). Sarebbe richiesta una lingua ufficiale, senza riferimenti a quella predominante nel luogo di fornitura, e sarebbe concessa la deroga: «eccezionalmente possono essere redatte in un'altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile». La richiesta è inoltre motivata tra l'altro con una leggibilità decrescente dell'etichettatura in rapporto all'aumento del numero di lingue e con spese supplementari per etichette speciali di piccoli imballaggi e eventualmente degli articoli gestiti a magazzino.
	SKW	Suggerisce quale proposta subordinata un'etichettatura come finora in due lingue ufficiali sugli imballaggi più piccoli (fino a ca. 0,5 kg / 500 ml), che dovrebbe valere anche per l'ordinanza sui biocidi e per l'OR-RPChim.
	IG DHS	Chiede la cancellazione della modifica e il mantenimento della disposizione in vigore. I membri di IG Detailhandel etichettano già ora molti dei loro prodotti in tutte le tre lingue ufficiali. Nei casi in cui ciò non è possibile per motivi di spazio, si limitano al requisito minimo vigente richiesto per legge, ovvero due lingue ufficiali. La disposizione riveduta porterebbe a un maggiore dispendio di tempo e a maggiori oneri finanziari.
Art. 93c cpv. 1	SKW	Chiede che le sostanze e i preparati etichettati secondo il diritto anteriore possano essere immessi sul mercato ancora fino al 31 dicembre 2026 e che dopo possano essere venduti fino a esaurimento delle scorte. Il termine transitorio per l'immissione sul mercato fino al 2025 sarebbe insufficiente. Nel progetto non viene menzionato un termine di vendita per la merce immessa sul mercato. Perciò SKW partirebbe dal presupposto che i prodotti etichettati in due lingue possano essere venduti senza limitazioni temporali. La vendita dei prodotti in commercio dovrebbe essere possibile fino a esaurimento scorte, perché altrimenti i prodotti dovrebbero essere distrutti a causa di una lingua ufficiale mancante.
	FRC	Nell'interesse della protezione dei consumatori, chiede che il termine transitorio sia abbreviato in modo da coincidere con l'entrata in vigore pianificata della revisione dell'OPChim – al secondo trimestre del 2022 –

Dove	Chi	Cosa
		e pertanto al più tardi al 31 dicembre 2022. Questa richiesta vale anche per le altre ordinanze interessate da questo termine transitorio.
	TI	Nonostante il lungo periodo transitorio per completare l'adeguamento ai nuovi requisiti linguistici dell'etichettatura, comprende la necessità di coordinare la nuova norma alla già decisa introduzione in etichetta dell'identificatore unico di formula UFI.
OBioc Art. 31a cpv. 2	AG, BE, BL, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR ACCS, chemsuisse	L'etichetta deve essere redatta <u>in almeno una</u> nella o nelle lingua ufficiale lingue ufficiali del luogo in cui gli articoli trattati sono forniti agli utilizzatori. Motivazione: anche le norme relative all'etichettatura per gli articoli trattati vanno adattate ai nuovi requisiti linguistici armonizzati. Nota: in seguito anche gli articoli trattati vanno inclusi nelle disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 62f OBioc.
ORRPChim Allegati 1.6 ch.4	VD	A causa della sua pericolosità, chiede un'etichettatura in tre lingue ufficiali per l'amianto.

3 Modifiche relative all'annuncio di preparati

Disegno di legge:

Art. 49 cpv. 2

² Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da un colore, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «sostanza profumata» o «colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le sostanze contenute non sono classificate come estremamente preoccupanti secondo l'allegato 3 oppure come pericolose per la salute;
- b. non sono superate le seguenti concentrazioni:
 1. per le sostanze profumate: complessivamente il 5 per cento,
 2. per i coloranti: complessivamente il 25 per cento.

Art. 54 cpv. 1 lett. b e l

¹ Sono esentati dall'obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

- b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi o ricerca o usati per scopi di ricerca o sviluppo;
 1. le pitture, se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 25 paragrafo 8 del regolamento UE-CLP⁹.

Pareri:

Adeguamento all'UE, inclusi strumenti IT

Dove	Chi	Cosa
Annuncio: art. 49 cpv. 1	USVP, Henkel	Si dichiarano a favore della programmazione di un'interfaccia nel RPC in modo che vi possa essere caricato il formato europeo di notifica ai centri antiveleni (PCN). I dati di un documento PCN dovrebbero bastare per adempiere l'obbligo di annuncio. Ciò è motivato da un considerevole onere supplementare da parte dell'industria dovuto a requisiti diversi.
Strumento di annuncio	AG	Propone che il registro dei prodotti chimici (RPC) vada configurato in modo tale che in caso di modifica di una formula sia obbligatorio registrare un nuovo UFI. Sarebbe anche da verificare come un utilizzo multiplo erroneo dello stesso UFI per diversi prodotti possa essere evitato e riconosciuto. In questo modo sarebbe possibile ricostruire quale UFI si riferisce a quale formula e comprendere se il prodotto, l'etichetta, la scheda di dati di sicurezza e la registrazione nel RPC sono identici. Vi sarebbe un rischio elevato che gli UFI non siano aggiornati in caso di modifiche delle formule. Pertanto, è necessario assicurare tramite il sistema che insieme a una nuova formula sia sempre registrato anche un nuovo UFI. Inoltre attraverso il sistema va anche impedito che lo stesso UFI sia usato intenzionalmente o involontariamente più volte per diversi prodotti.

⁹

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

Dove	Chi	Cosa
Art. 49/50 UFI e relativa composizione	opesus	Chiede di adeguare le regole relative alla composizione per utilizzatori privati al regolamento UE-CLP allegato VIII, parte B, 3.3ss, in particolare: – valori soglia per componenti di una miscela classificati come non pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici pari all'1 per cento e per quelli classificati come pericolosi pari allo 0,1 per cento, se il notificante può dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione; – indicazione di intervalli di concentrazione ai sensi del regolamento CLP allegato VIII, parte B, 3.4; – il raggruppamento di componenti in un gruppo di componenti intercambiabili (ICG) dovrebbe essere reso possibile ai sensi del regolamento CLP allegato VIII, parte B, 3.5; – le condizioni dell'aggiornamento della trasmissione relativo alla composizione ai sensi del regolamento CLP allegato VIII, parte B, 4.1 dovrebbero essere uniformate. La richiesta è motivata dal fatto che l'UFI europeo può essere usato in Svizzera, ma le regole svizzere (definite negli articoli 49 e 50 OPChim) relative alla composizione, che è la base dell'UFI, differiscono dalle regole dell'UE. Ciò causerebbe problemi.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, IG DHS, SKW	Sostengono a loro volta l'introduzione di valori soglia per componenti di una miscela classificati come non pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici pari all' 1 per cento e per quelli classificati come pericolosi pari allo 0,1 per cento , se il notificante può dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione.
Strumento per annuncio collettivo	opesus	Chiede di aggiornare lo strumento per annuncio collettivo in sincrono con il portale RPC e di registrare informazioni supplementari nello strumento per annuncio collettivo (numero d'articolo, altri nomi commerciali (a prescindere dalla lingua e molteplici, senza limitazioni), possibilità di trasmettere classificazioni che non hanno frasi H come ad esempio perossidi organici di tipo G e caratterizzazione di nanomateriali).

Agevolazioni: nomi generici per sostanze profumate e coloranti

Dove	Chi	Cosa
Art. 49 cpv. 2	Tox Info Suisse, Swissmem	Appoggiano questo adeguamento.
	AR, AG, BE, BL, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Richiedono di sostituire i termini «sostanze profumate» e «coloranti» per i componenti aggiunti con termini come ad esempio «preparato profumato», «preparato colorante», poiché i componenti generici non sono sostanze bensì preparati. Con la denominazione «preparato ...» sarebbe chiaro che anche i criteri di cui alle lettere a e b valgono per le miscele di profumi o colori aggiunte nella loro interezza e non per singole sostanze profumate o coloranti in esse contenute.

Dove	Chi	Cosa
	USVP	Presenta la richiesta di sostituire nella lettera b «colorante» con «sostanze coloranti», poiché il termine «sostanza colorante» comprende sia i coloranti (liquidi), sia i pigmenti (solidi), sia sostanze a effetto.
	USVP	Richiede di sostituire «colore» con «sostanza con proprietà coloranti e/o a effetto», poiché la definizione di colore non è adatta a tutte le sostanze coloranti. Molti pigmenti a effetto non contribuiscono alla tinta in sé, ma ad esempio alla lucentezza o al grado di brillantezza.
	USVP	Raccomanda con urgenza di sostituire «componenti» con «preparati di sostanze profumate o sostanze coloranti», affinché sia definito in modo più esplicito quali componenti si intendono. Dalla formulazione non sarebbe chiaro se le singole sostanze profumate o sostanze coloranti (p. es. una pasta colorante) non possono essere classificate o se la classificazione concerne anche a sua volta i loro singoli componenti. Nell'UE questo punto sarebbe esposto diversamente dalle autorità. Una grande parte dei preparati di sostanze coloranti e sostanze profumate contiene a un qualche livello dei suoi componenti una sostanza classificata come pericolosa per la salute. Se questa, in ragione della sua concentrazione esigua, non si impone sull'etichettatura della sostanza colorante o della sostanza profumata, e nel prodotto finale è ulteriormente diluita, il rischio che ne deriva è trascurabile. Una preparazione di una sostanza colorante o sostanza profumata classificata come estremamente preoccupante o come pericolosa per la salute continuerà, come prima, a non rientrare nell'identificatore generico di prodotti. Se il prodotto finale stesso non è soggetto all'obbligo di disporre di un UFI, le stesse quantità di sostanze coloranti o sostanze profumate potrebbero essere aggiunte (fintantoché non influiscono sull'etichettatura del prodotto finale) senza dover essere annunciate. Soprattutto in caso di un'interpretazione stretta di «componenti», qui vediamo una grande discrepanza e desideriamo un approccio pragmatico alle circostanze summenzionate.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, IG DHS, USAM, SKW	Respingono la limitazione dell'agevolazione nella lettera b a preparati che non sono classificati come estremamente preoccupanti secondo l'allegato 3 oppure come pericolosi per la salute e ne chiedono la cancellazione, poiché l'onere causato dalla regolamentazione proposta sarebbe sproporzionato.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, IG DHS, SKW	Auspicano il mantenimento della pragmatica regolamentazione svizzera in vigore finora e la cancellazione del limite del 5 per cento.

Richieste relative alle esenzioni dall'obbligo di annuncio proposte

Dove	Chi	Cosa
Art. 54 cpv. 1 lett. b	AR, AG, BE, BL, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse USAM	Propongono di limitare l'obbligo di annuncio per prodotti per scopi formativi alle preparazioni. L'esenzione finora in vigore per scopi formativi deve essere mantenuta per le sostanze. Diversi prodotti chimici di laboratorio che sono prevalentemente immessi sul mercato per scopi di analisi o ricerca sono usati anche dalle scuole a scopi formativi. Se si tratta di sostanze, sono identificabili in modo chiaro e le loro proprietà tossicologiche sono note. Per esse si può pertanto rinunciare all'obbligo di annuncio. Con le preparazioni ciò non è il caso.
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, SKW	Propongono di includere in aggiunta gli scopi di sviluppo e di cancellare l'utilizzo. Per l'obbligo di annuncio l'utilizzo non avrebbe senso.
Art. 54 cpv. 1 lett. I	USVP	Presenta la richiesta di formulare per intero nell'OPChim l'esenzione per le pitture personalizzate che sono formulate nel punto vendita in quantità limitate e su misura invece di rimandare al regolamento UE-CLP. In questo modo si creerebbe sicurezza giuridica.
	USVP	Propone di estendere l'esenzione per le pitture personalizzate che sono formulate nel punto vendita in quantità limitate e su misura (art. 25, cpv. 8 regolamento UE-CLP) con un raggruppamento per le paste coloranti che recano la stessa etichettatura (pericolo fisico). Secondo l'articolo 25 capoverso 8, anche tutte le paste coloranti soggette all'obbligo di disporre di un UFI con una concentrazione superiore allo 0,1 per cento devono essere elencate sull'etichetta del prodotto. A seconda della tonalità di colore, si può arrivare a oltre 10 UFI supplementari. Molte di queste paste sono soggette all'obbligo di annuncio unicamente in ragione dei pericoli fisici da esse derivanti e non sono classificate come pericolose per la salute. Pertanto si propone di poter raggruppare queste paste coloranti che sono soggette all'obbligo di disporre di un UFI unicamente in ragione dei pericoli fisici da esse derivanti in una specie di identificatore generico di prodotti. Come ulteriore passo si potrebbe anche considerare l'impiego dello stesso identificatore generico di prodotti anche per le paste coloranti che sono classificate come pericolose per la salute. Le paste coloranti con la stessa etichettatura (p. es. H319 o H317) possono essere raggruppate di volta in volta in un unico UFI. Questa esenzione non aumenta il rischio per la salute, ma al contrario crea più chiarezza grazie alla limitazione agli UFI veramente rilevanti e i rispettivi componenti. E come già addotto nella risposta all'articolo 49, anche nel caso delle «pitture personalizzate» sorge una certa contraddizione: se il prodotto finale stesso non è soggetto all'obbligo di disporre di un UFI, le stesse quantità di paste coloranti (a prescindere dall'etichettatura) potrebbero essere aggiunte (fintantoché non influiscono sull'etichettatura del prodotto finale) senza dover essere annunciate.

Richieste di ulteriori esenzioni dall'obbligo di annuncio

Dove	Chi	Cosa
Gas sotto pressione	IGS	Chiede che i gas classificati esclusivamente come «gas sotto pressione» siano esentati dall'applicazione dell'obbligo di disporre di un UFI, come nell'allegato VIII del regolamento UE-CLP.
Cemento	Cemsuisse	Propone un'esenzione del cemento conforme alle formulazioni standard (secondo l'allegato VIII del regolamento UE-CLP) e provvisto dell'UFI prescritto dall'organo di notifica. Il cemento non conforme a queste formulazioni standard è annunciato dall'impresa produttrice stessa in Svizzera o, se destinato all'esportazione, nell'UE.
Calcestruzzo	FSKB	Chiede, come nell'UE, un'esenzione dall'obbligo di annuncio ai sensi dell'OPChim per il calcestruzzo conforme alle formulazioni standard secondo l'allegato VIII del regolamento UE-CLP e provvisto dell'UFI previsto per le formulazioni standard nella scheda di dati di sicurezza o nei documenti allegati. Il problema principale del calcestruzzo per quanto concerne la salute è dovuto alla sua alcalinità, che può provocare irritazioni cutanee e corrosione oculare. L'onere generato nel caso in cui tutti i fabbricanti di calcestruzzo dovessero annunciare un identificatore unico di formula (UFI) sarebbe sproporzionato, senza portare a un miglioramento dei trattamenti di emergenza.

4 Modifiche relative alle competenze decisionali cantonali

Disegno di legge:
<u>Art. 88 cpv. 3</u> 3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l'articolo 90a.
<u>Art. 89</u> Abrogato
<u>Titolo prima dell'art. 90</u> Abrogato
<u>Art. 90 Rubrica</u> Sorveglianza dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico Inserire prima del titolo del settimo titolo
<u>Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali</u> Nel caso delle seguenti violazioni, le autorità riportate di seguito decidono misure contro gli assoggettati: a. in caso di violazioni degli articoli 87 capoverso 2 e 88 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale; b. in caso di violazioni dell'articolo 90 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui le violazioni si sono verificate.

Pareri:

Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali

Dove	Chi	Cosa
In generale	AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Accolgono con favore il chiarimento in merito alle competenze esecutive in caso di violazioni delle disposizioni relative all'utilizzazione.
	BL	Propone di completare l'articolo come segue: l'autorità del Cantone in cui l'assoggettato ha la sede sociale o la filiale va informata sui provvedimenti. Ciò affinché l'autorità del Cantone in cui l'assoggettato ha la sede sociale sia informata in merito a tutti i casi, anche per quanto riguarda eventuali richieste successive, ad esempio per la pianificazione dei controlli autonomi, nonché la documentazione (aggiornamento del dossier aziendale).
	Swissmem	Suppone che questa modifica sia di importanza secondaria per l'industria metalmeccanica ed elettrica.
Art. 90a	IG DHS	Chiede di cancellare la regolamentazione proposta e di mantenere la disposizione in vigore nell'articolo 89 OPChim. Motiva tale richiesta con la constatazione che proprio per quanto concerne i grandi gruppi con filiali in tutti i Cantoni

Dove	Chi	Cosa
		svizzeri (come i membri di IG Detailhandel) l'attuazione di misure da parte delle autorità nel Cantone in cui le violazioni si sono verificate spesso non sarebbe efficace. Questo in particolare perché in caso di violazioni normalmente sarebbe interessato l'assortimento in tutta la Svizzera. L'impresa sarebbe così sottoposta alle diverse interpretazioni delle varie autorità cantonali. Inoltre non sarebbe chiaro chi dovrebbe fungere da persona di contatto competente nelle filiali interessate (al di fuori del Cantone di sede), ovvero a chi si rivolgerebbero le autorità cantonali. Un tale ampliamento del federalismo in relazione alla decisione sulle misure comporterebbe un rischio di insicurezza giuridica per le aziende interessate.
	IG DHS	Quale proposta subordinata sollecita la possibilità per gli assoggettati di richiedere la trasmissione alle autorità del loro Cantone di sede e di completare la lettera b: «Su richiesta degli assoggettati, per la decisione di misure l'autorità del Cantone in cui le violazioni si sono verificate può trasmettere la procedura alle autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale.»
	IG DHS	Osserva che la formulazione prevista dell'articolo 90a lettere a e b sarebbe fuorviante perché non dovrebbe riguardare una violazione degli articoli 87 capoverso 2 e 88 capoverso 1 rispettivamente 90 capoverso 1, bensì le disposizioni in essi menzionate (cfr. anche l'articolo 89 in vigore). Di conseguenza la disposizione andrebbe completata nell'ottica di una proposta subordinata: le disposizioni menzionate negli articoli ...
Art. 59 O-Bioc; art. 19 ORRPChim	AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Chiedono che, oltre a quelle dell'OPChim, anche le disposizioni analoghe di altre ordinanze siano precisate conformemente alla legge sui prodotti chimici (segnatamente l'ORRPChim e l'OBioc).

5 Modifica delle disposizioni concernenti la fornitura in rapporto al cambiamento della classificazione dell'acido lattico

Disegno di legge:

L'allegato 5 numero 1.2 lettera c è modificato come segue:

Dove	Cosa	Testo
c.	 in combinazione con	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. (Non sono considerati preparati del gruppo 2 quelli classificati come «Skin Corr. 1C» unicamente per il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e sulla cui etichetta deve figurare il codice H314.)

Dove	Chi	Cosa
	AR, AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Chiedono di rinunciare all'esenzione proposta per i preparati del gruppo 2 contenenti acido lattico classificati come corrosivi e approvano in linea di principio il mantenimento del concetto secondo il quale le restrizioni concernenti la fornitura possono essere dedotte dall'etichettatura di un prodotto (non dalla classificazione).
	AR, AG, BE, BS, GE, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZH ACCS, chemsuisse	Motivano tale richiesta con il fatto che si creerebbe un precedente e che attraverso l'esenzione di singole sostanze dal principio consolidato per i commercianti sarebbe più difficile riconoscere quali prodotti non possono essere forniti nella vendita a libero servizio. Non presumono che in seguito a ciò i responsabili dell'immissione sul mercato passerebbero sistematicamente a prodotti contenenti acidi minerali. I fabbricanti di prodotti contenenti acido lattico hanno inoltre la possibilità di classificarli con metodi riconosciuti, cosicché una classificazione nel gruppo 2 nella maggior parte dei casi può essere evitata.
	BL	Argomenta che con questa disposizione derogatoria si tollera un abbassamento inaccettabile del livello di sicurezza per quanto concerne la protezione dei consumatori con rischi evitabili per gli utilizzatori.
	SKW	In linea di principio accoglie con favore la modifica, ma chiede che H314 «skin corr. 1C» non sia più impiegato come criterio per la classificazione nel gruppo 2 (v. sotto).
	Scienceindustries, BASF AGRO, BASF Schweiz, Chemetall, Dottikon, SKW, USVP	Chiedono che H314 «skin corr. 1C» non sia più impiegato come criterio per la classificazione nel gruppo 2. A causa della complessità, si respingono le esenzioni di singole sostanze nei criteri normalmente tecnici.

Dove	Chi	Cosa
	Tox Info Suisse, FRC	Sostengono il regolamento proposto, poiché in base all'esperienza l'acido lattico è un acido blando, che difficilmente provoca ustioni.
	Tox Info Suisse	Mette in discussione la scelta di non includere altri acidi blandi (p. es. l'acido fosforico). La stessa questione relativa alla classificazione come sostanza corrosiva si pone per la candeggina di uso domestico (ipoclorito di sodio <5% e idrossido di potassio <2%). In queste concentrazioni, secondo Tox Info Suisse è improbabile che si verifichino ustioni o gravi lesioni oculari. Ciononostante, dalla nuova classificazione praticamente tutti i prodotti sono etichettati come «corrosivi».
	FRC	Vuole evitare la sostituzione dell'acido lattico con acidi minerali ai fini della protezione dei consumatori.

III. Elenco delle persone / organizzazioni che hanno presentato un parere o comunicato una rinuncia

Nota: l'elenco completo delle persone / organizzazioni invitate a partecipare alla procedura di consultazione si trova sul sito della Cancelleria federale (<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html>).

Kantone / Cantons / Cantoni

Abk./Ab-rév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern Conseil d'État du canton de Berne
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Staatsrat des Kantons Freiburg Conseil d'État du canton de Fribourg
GE	Conseil d'État du canton de Genève
GL	Bau und Umwelt, Kanton Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden La Regenza dal chantun Grischun Il Governo del Cantone dei Grigioni
JU	Gouvernement du canton du Jura
LU	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern
NE	Conseil d'État du canton de Neuchâtel
NW	Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden
SG	Regierung des Kantons St.Gallen
SH	Departement des Innern des Kantons Schaffhausen
SO	Amt für Umwelt des Kantons Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Consiglio di Stato del Canton Ticino

Abk./Ab-rév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri
VD	Conseil d'État du canton de Vaud
VS	Staatsrat des Kantons Wallis Conseil d'État du canton du Valais
ZG	Gesundheitsdirektion des Kantons Zug
ZH	Der Regierungsrat des Kantons Zürich

**In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien /
partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale /
partiti rappresentati nell'Assemblea federale**

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuv-
rent au niveau national /
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des Communes Suisses
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft /
associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national /
associazioni mantello nazionali dell'economia**

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri

Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten /
Liste des destinataires supplémentaires /
Elenco di ulteriori destinatari

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
Cemsuisse	Verband der Schweizerischen Cementindustrie Association de l'industrie suisse du ciment
chemsuisse	Kantonale Fachstellen für Chemikalien Services cantonaux des produits chimiques Servizi cantonali per i prodotti chimici
FKS CSSP CSP	Feuerwehr Koordination Schweiz Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers Coordinazione Svizzera dei Pompieri
FRC	Fédération romande des consommateurs
FSKB ASGB ASIC	Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Association Suisse de l'industrie des Graviers et du Béton Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo
IG DHS CI CDS	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse
IGS	Industriegaseverband Schweiz
KOM ABC COM ABC COM NBC	Die Eidgenössische Kommission für ABC Schutz La Commission fédérale pour la protection ABC La Commissione federale per la protezione NBC
pharmaSuisse pharmaSuisse pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti
Scienceindustries	Scienceindustries
SENS	S.EN.S Stiftung Entsorgung Schweiz Fondation SENS Fondazione SENS
SKW CDS	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband Association suisse des cosmétiques et des détergents Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti

Abk./Abrév./Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
Suissepro	Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et pour la sécurité au travail Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro
Suissetec	Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Swiss Medtech	Dachverband der schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik Fédération des associations suisses du commerce et de l'industrie de la technologie médicale Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica
Swissmem	Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
Tox Info Suisse	SchweizerToxikologisches Informationszentrum
VKCS ACCS ACCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse Associazione dei chimici cantonali svizzeri
VKF AEAI	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
VSLF USVP USVP	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie Union suisse de l'industrie des vernis et peintures Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture

Nicht in der Liste der Vernehmlassungsadressaten /
Pas dans la liste des destinataires /
Non nell'elenco dei destinatari

Abk. / Abrév. / Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
BASF Agro	BASF Agro B.V., CH-8808 Pfäffikon SZ , Switzerland
BASF Schweiz	BASF Schweiz AG, 4057 Basel, Switzerland
Chemetall	Chemetall GmbH branch office Switzerland; Aarauerstrasse 51, 5200 Brugg, Switzerland
Dottikon	Dottikon Exclusive Synthesis AG
HKBB	Handelskammer beider Basel

Abk. / Abrév. / Abbrev.	Adressaten / Destinataires / Destinatari
Henkel	Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Düsseldorf, Deutschland
Lonza	Lonza Solutions AG, CH-4002 Basel
opesus	opesus AG 86152 Augsburg Deutschland
VSGP	Verband Schweizer Gemüseproduzenten
UMS	Union maraîchère suisse
USPV	Unione svizzera produttori di verdura